

## Decreto Legge 09-05-2003 n. 105

Disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali.

Publicato nella Gazz. Uff. 14 maggio 2003, n. 110, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 11 luglio 2003, n. 170 (Gazz. Uff. 12 luglio 2003, n. 160), modificato dalla L. 26/02/2007 n. 17

omissis

**3. Esami di Stato per l'abilitazione alla professione di farmacista e per l'accesso alla sezione B dell'albo professionale degli psicologi e altre norme in materia di abilitazione professionale.**

omissis

1-bis. I possessori dei titoli conseguiti secondo l'ordinamento previgente alla riforma di cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e ai relativi decreti attuativi, **fino alle sessioni di esame di Stato di abilitazione professionale dell'anno 2009**, svolgono le prove degli esami di Stato per le professioni di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo secondo l'ordinamento previgente al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.

omissis